

CONFEDRA

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE ITALIANE

STATUTO

Sede legale: Via San Pietro all'Orto 10 – 20121 Milano (MI)

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, PRINCIPI E OGGETTO

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita la "Confedra", Confederazione Nazionale delle Imprese Italiane, con sede legale in via San Pietro all'Orto, 10 – 20121 Milano di seguito "Confederazione"

La Confederazione non ha scopo di lucro, ha durata indeterminata e può aprire sedi secondarie, delegazioni e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

La Confederazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi adottati dagli organi competenti, tra i quali il Regolamento delle Unioni Territoriali di cui all'art. 6.

Art. 2 – Principi generali e oggetto

La Confederazione è apartitica e si ispira ai principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Finalità istituzionale della Confederazione è la rappresentanza, la tutela e la promozione degli interessi delle imprese associate di qualsiasi natura, settore e dimensione, operanti nel territorio nazionale, nel quadro di uno sviluppo economico e civile del Paese e in collegamento con le organizzazioni internazionali di analoga ispirazione.

La Confederazione persegue in particolare i seguenti scopi:

- a) rappresentare le imprese associate nelle sedi istituzionali, sindacali, contrattuali e internazionali;
- b) promuovere iniziative volte a consolidare la cultura associativa e lo spirito di collaborazione tra le imprese;
- c) formulare proposte e indirizzi in sede legislativa e amministrativa a tutela e sviluppo delle imprese associate;
- d) stipulare, in nome e per conto delle imprese associate, contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi interconfederali, convenzioni e intese di interesse generale;
- e) fornire assistenza informativa, formativa e consulenziale alle imprese associate e alle Unioni Territoriali;
- f) promuovere la costituzione e partecipare a consorzi, fondazioni, associazioni, enti bilaterali, società e organismi con finalità coerenti con quelle confederali;
- g) svolgere ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali.

TITOLO II – CATEGORIE DI SOCI, SOGGETTI ASSOCIABILI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 3 – Categorie di soci

I soci della Confederazione si distinguono nelle seguenti categorie:

1. SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato all'atto costitutivo della Confederazione in qualità di rappresentanti legali delle imprese fondatrici o a titolo privato. La qualità di Socio Fondatore è attribuita intuitu personae al soggetto fisico firmatario dell'atto costitutivo e mantiene i suoi diritti fintanto che una delle sue aziende mantiene l'iscrizione alla Confederazione.

La qualità di Socio Fondatore non è cedibile, trasmissibile né delegabile. Essa si estingue esclusivamente per:

h) decesso del Socio Fondatore;

i) rinuncia espressa, irrevocabile e formalmente manifestata mediante dichiarazione scritta, autenticata o sottoscritta dinanzi al Consiglio Direttivo, con esplicita e specifica rinuncia a tutti i diritti derivanti dalla qualità di Fondatore. La rinuncia produce effetti dal momento del ricevimento della dichiarazione da parte della Confederazione e non è soggetta ad accettazione né a revoca.

l) condanna penale definitiva per reati non colposi incompatibili con cariche associative, accertata dal Collegio dei Proviviri; ovvero perdita della qualità di socio — per recesso o esclusione — qualora non vi sia più alcun soggetto riferibile al Fondatore associato alla Confederazione. In ogni caso il nome del Fondatore rimane annotato nel Registro dei Soci Fondatori con indicazione della causa di estinzione.

2. SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari le imprese e gli altri soggetti di cui al successivo art. 5, ammessi alla Confederazione successivamente alla costituzione. I Soci Ordinari godono di tutti i diritti associativi previsti dal presente Statuto, ad eccezione di quelli espressamente riservati ai Soci Fondatori.

Art. 4 – Diritti particolari dei Soci Fondatori

I Soci Fondatori, in quanto categoria istitutiva della Confederazione, godono dei seguenti diritti particolari, inderogabili salvo diversa previsione dello stesso articolo:

a) Proposta non vincolante di candidati al Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori, riuniti in apposita seduta convocata dal Presidente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio Direttivo, possono proporre congiuntamente una rosa di candidati sino alla metà meno uno ($N/2 - 1$, arrotondato per difetto all'intero inferiore) dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere. La proposta è adottata a maggioranza semplice dei Fondatori presenti o rappresentati, fatto salvo il diritto del Presidente di proporre ulteriori due candidati di sua scelta.

I candidati così proposti sono inseriti nella lista elettorale sottoposta all'Assemblea, che ne prende atto ma non è vincolata alla loro elezione. L'Assemblea elegge liberamente tutti i componenti del Consiglio Direttivo tra tutti gli aventi diritto.

a.1) Decorsi 10 (dieci) anni dalla costituzione della Confederazione, i Soci Fondatori si costituiscono in Comitato dei Saggi, garante del rispetto dello Statuto e dei Regolamenti; da tale momento il diritto di proposta di cui alla presente lettera è esercitato dal Comitato dei Saggi, ferma la sua natura non vincolante.

b) Parere obbligatorio non vincolante sulla candidatura a Presidente.

Ogni candidatura alla carica di Presidente della Confederazione è previamente comunicata ai Soci Fondatori. I Fondatori possono esprimere, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione, un parere motivato, adottato a maggioranza semplice dei presenti in apposita riunione, anche in modalità telematica. Il parere è portato a conoscenza dell'Assemblea prima della votazione, ma non condiziona né la presentazione della candidatura né la deliberazione assembleare. Decorso inutilmente il termine, l'Assemblea procede liberamente. Anche in questo caso, vale quanto descritto al punto **a.1** sopra descritto.

c) Convocazione della seduta dei Fondatori.

I Soci Fondatori si riuniscono in seduta autonoma ogni qualvolta sia necessario esercitare i diritti di cui al presente articolo, ovvero su richiesta di almeno un terzo di essi. La seduta è convocata dal Presidente della Confederazione o, in sua assenza, dal Fondatore più anziano per data di nascita.

d) Registro dei Fondatori.

La Confederazione tiene un Registro dei Soci Fondatori, aggiornato a cura del Segretario Generale, nel quale sono annotate le generalità di ciascun Fondatore, la data di acquisto della qualità, le eventuali rinunce e le cause di estinzione. Il Registro è consultabile da qualsiasi socio.

e) Esercizio dei diritti subordinato al versamento della quota.

I diritti particolari derivanti dalla qualità di Socio Fondatore — ivi compresi l'indicazione dei candidati al Consiglio Direttivo, il parere sulla candidatura a Presidente, il diritto di convocazione e partecipazione alla seduta dei Fondatori e ogni altro diritto riservato dalla presente categoria — possono essere esercitati esclusivamente dal Socio Fondatore che sia in regola con il versamento della quota associativa annuale stabilita per la categoria Soci Fondatori dall'Assemblea confederale. Il Socio Fondatore in mora nel pagamento della quota vede sospesi i propri diritti dalla scadenza del termine di pagamento fino alla data dell'integrale regolarizzazione; la sospensione non pregiudica la qualità di Fondatore né comporta la perdita dei diritti, che tornano pienamente esercitabili a seguito del versamento delle quote arretrate. Il Segretario Generale notifica tempestivamente al Socio Fondatore in mora l'avvio della sospensione e ne dà comunicazione al Presidente.

Art. 5 – Soci Ordinari – Soggetti associabili

Possono associarsi alla Confederazione, senza necessità di adesione preventiva a strutture intermedie:

j) imprese individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi e reti d'impresa di qualsiasi settore, dimensione e forma giuridica;

k) liberi professionisti e studi professionali, anche in forma associata o societaria;

l) enti del Terzo Settore che svolgano attività economica, incluse le imprese sociali ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;

m) start-up e PMI innovative ai sensi della normativa vigente;

n) altri soggetti giuridici, pubblici o privati, la cui associazione sia ritenuta compatibile con le finalità confederali, previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione non comporta in alcun caso limitazione dell'autonomia imprenditoriale del socio.

Art. 6 – Unioni Territoriali

La Confederazione può istituire Unioni Territoriali (di seguito “Unioni”) quali proprie articolazioni operative sul territorio, con riferimento a un ambito provinciale, metropolitano o regionale. Le Unioni Territoriali sono sezioni interne della Confederazione, prive di autonoma personalità giuridica, e operano in nome e per conto della Confederazione nei limiti della procura speciale rilasciata dal Presidente nazionale a ciascun Presidente Territoriale. Non adottano uno statuto proprio.

Le Unioni Territoriali sono disciplinate, per quanto riguarda costituzione, organi, funzionamento e gestione patrimoniale, dal Regolamento delle Unioni Territoriali (di seguito “Regolamento UT”), adottato dal Consiglio Direttivo della Confederazione ai sensi del presente articolo e modificabile con le stesse modalità.

Le Unioni Territoriali sono dotate di:

a) autonomia organizzativa: i propri organi (Assemblea Territoriale, Consiglio Direttivo Territoriale e Presidente Territoriale) sono disciplinati dal Regolamento UT ed eletti dalle imprese associate nel territorio;

b) autonomia patrimoniale operativa: le risorse assegnate dalla Confederazione a ciascuna Unione confluiscono in un Fondo Territoriale Vincolato (FTV), contabilmente separato, disciplinato dal Regolamento UT, non aggredibile dai creditori confederali né da quelli delle altre Unioni.

Le Unioni sono istituite con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, secondo la procedura di cui al Regolamento UT. Non sono interposte obbligatorie per l'adesione delle imprese alla Confederazione: le imprese si associano direttamente alla Confederazione e, ove lo desiderino, aderiscono contestualmente all'Unione Territoriale di riferimento.

La sospensione, il commissariamento e lo scioglimento delle Unioni sono disciplinati dal Regolamento UT.

Art. 7 – Requisiti per la costituzione delle Unioni Territoriali

Possono essere istituite Unioni Territoriali in presenza di almeno 30 (trenta) imprese regolarmente associate alla Confederazione nel territorio di riferimento. I criteri di computo e le condizioni di mantenimento del requisito numerico minimo sono disciplinati dal Regolamento UT.

La procedura di istituzione, ivi inclusa la documentazione da produrre e i termini per l'elezione degli organi, è integralmente disciplinata dal Regolamento UT.

TITOLO III – OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 8 – Obblighi dei soci

I soci della Confederazione hanno l'obbligo di:

- q) osservare il presente Statuto, i Regolamenti confederali e le deliberazioni degli organi competenti;
- r) corrispondere le quote associative ordinarie e straordinarie nella misura e nei termini deliberati dall'Assemblea;
- s) comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante inerente alla propria qualifica, sede, forma giuridica e rappresentanza legale;
- t) indicare, ove applicabile, la propria qualità di aderente alla Confederazione, nelle comunicazioni istituzionali;
- u) fornire i dati necessari per la tenuta dell'Albo dei soci e per l'esercizio della rappresentanza confederale.

Art. 9 – Diritti dei soci

I soci in regola con i contributi hanno diritto di:

- v) partecipare alle assemblee, direttamente o per mezzo dei Delegati Territoriali di cui all'art. 19;
- w) beneficiare di tutti i servizi e le prestazioni erogati dalla Confederazione e dalle Unioni Territoriali di riferimento;
- x) eleggere i Delegati Territoriali e concorrere alle cariche confederali secondo le modalità del presente Statuto;
- y) ricevere informazioni sull'attività Confederale e sulla gestione associativa.

I Soci Fondatori godono altresì dei diritti particolari di cui all'art. 4.

Art. 10 – Ammissione

La domanda di ammissione è presentata alla Confederazione o all'Unione Territoriale di riferimento e deliberata dalla Giunta di Presidenza Confederale o, per delega, dal Consiglio Direttivo dell'Unione. Il diniego è motivato e comunicato all'interessato, che può ricorrere al Collegio dei Proviviri entro 30 (trenta) giorni.

Art. 11 – Recesso

Il socio può recedere dalla Confederazione mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla chiusura dell'esercizio sociale. Rimangono dovuti i contributi per l'esercizio in corso alla data di efficacia del recesso.

Il recesso del Socio Ordinario non incide sulla qualità di Socio Fondatore, ove il medesimo soggetto la detenga.

Art. 12 – Esclusione

Il socio può essere escluso per:

- z) grave e reiterata violazione del presente Statuto o dei Regolamenti;
- aa) inadempimento protratto degli obblighi contributivi per oltre 3 (tre) mesi;
- ab) comportamenti gravemente lesivi degli interessi o dell'immagine confederale;
- ac) perdita dei requisiti soggettivi di ammissione.

Il procedimento di esclusione è disciplinato dal Regolamento e garantisce il diritto di difesa del socio interessato. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo ed è appellabile al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

TITOLO IV – ORGANI NAZIONALI DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 13 – Organi necessari

Sono organi della Confederazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. la Giunta di Presidenza;
4. il Presidente;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
6. il Collegio dei Probiviri;
7. il Segretario Generale.

La Confederazione può altresì istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, organismi consultivi, commissioni tecniche e gruppi di lavoro, tra cui la Consulta dei Presidenti Territoriali di cui all'art. 20.

Art. 14 – Assemblea – Composizione e convocazione

L'Assemblea è l'organo sovrano della Confederazione. È composta dai Delegati Territoriali eletti dalle imprese associate ai sensi dell'art. 19.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Delegati.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata a tutti i Delegati almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine è ridotto a 10 (dieci) giorni. È ammessa la modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e l'effettiva esercitabilità del diritto di voto.

Art. 15 – Assemblea – Validità e deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Delegati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, convocata per modifiche statutarie o scioglimento della Confederazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei Delegati e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

Art. 16 – Assemblea – Competenze

Spettano all'Assemblea le seguenti competenze:

- ad) approvazione e modifica del presente Statuto;
- ae) elezione e revoca del Presidente ai sensi dell'art. 21;
- af) elezione e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- ag) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- ah) determinazione dell'indirizzo politico-confederale e delle linee programmatiche pluriennali;
- ai) deliberazione sullo scioglimento della Confederazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- aj) ogni altra materia riservata dalla legge o dal presente Statuto alla competenza assembleare.

Art. 17 – Consiglio Direttivo – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 (dieci) membri, eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti legali o delegati delle imprese associate, tenuto conto dei seggi designati dai Soci Fondatori ai sensi dell'art. 4, lettera a). Qualora, alla data di convocazione dell'Assemblea chiamata al rinnovo dell'organo, il numero delle imprese associate risultante dal libro dei soci sia pari o superiore a 500 (cinquecento), il Consiglio Direttivo da eleggere è composto da 15 (quindici) membri. La variazione del numero dei componenti opera esclusivamente in occasione del rinnovo e non incide sulla composizione del Consiglio in carica. Per i primi

dieci anni dall'insediamento del primo Consiglio Direttivo ordinario, i Soci Fondatori designano 4 (quattro) dei seggi ai sensi dell'art. 4, lettera a).

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni. I consiglieri sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 18 – Consiglio Direttivo – Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- ak) attua le delibere assembleari e definisce le strategie operative confederali;
- al) approva il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- am) determina la misura delle quote associative da sottoporre all'approvazione assembleare;
- an) delibera sull'ammissione, esclusione e riammissione dei soci;
- ao) istituisce, modifica il territorio, sospende e scioglie le Unioni Territoriali, ai sensi del Regolamento delle Unioni Territoriali;
- ap) adotta e modifica il Regolamento delle Unioni Territoriali;
- aq) delibera annualmente, entro il 31 gennaio, il budget di ciascuna Unione Territoriale (Fondo Territoriale Vincolato);
- ar) nomina il commissario straordinario delle Unioni Territoriali, nei casi previsti dal Regolamento delle Unioni Territoriali;
- as) delibera sull'acquisto, la vendita e la gestione del patrimonio confederale;
- at) istituisce commissioni e organismi tecnici;
- au) adotta il Regolamento attuativo del presente Statuto;
- av) delibera su ogni altra materia non riservata ad altri organi.

Art. 19 – Delegati Territoriali – Elezione e funzioni

Il diritto di voto assembleare è esercitato per mezzo di Delegati Territoriali, eletti direttamente dalle imprese associate aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento di ciascuna Unione Territoriale o, per i soci non ricompresi in alcuna Unione, in un Collegio Nazionale residuale.

Il numero dei Delegati spettanti a ciascun territorio è determinato dal Regolamento in proporzione al numero delle imprese associate nel territorio, con un minimo garantito di 1 (uno) Delegato per ogni Unione riconosciuta.

Le elezioni dei Delegati si svolgono ogni cinque anni, contestualmente o in anticipo rispetto al rinnovo degli organi nazionali, secondo modalità stabilite dal Regolamento che garantiscono la partecipazione di tutte le imprese associate nel territorio, in regola con i contributi, senza distinzione di settore, dimensione o forma giuridica.

I Delegati possono essere persone fisiche rappresentanti delle imprese ovvero, ove espressamente previsto dal Regolamento delle Unioni Territoriali, gli stessi titolari o legali rappresentanti delle imprese. Il mandato di Delegato è incompatibile con incarichi direttivi nella Confederazione nazionale, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza.

I Delegati decadono per dimissioni, perdita dei requisiti soggettivi, recesso o esclusione dell'impresa rappresentata. In caso di decadenza anticipata, l'Unione Territoriale provvede alla sostituzione secondo le modalità del Regolamento delle Unioni Territoriali.

Art. 20 – Giunta di Presidenza

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e da un numero di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), nominati e revocati dal Presidente della Confederazione ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera b).

I componenti della Giunta di Presidenza devono essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo in carica. La nomina è comunicata al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile successiva.

La Giunta di Presidenza:

- aw) esercita le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo;
- ax) delibera in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendone ratifica nella prima seduta utile;
- ay) sovrintende all'attività delle Unioni Territoriali e ne approva i regolamenti interni, ai sensi del Regolamento delle Unioni Territoriali;
- az) esamina i rendiconti annuali delle Unioni Territoriali, ai sensi del Regolamento delle Unioni Territoriali;
- ba) autorizza le spese delle Unioni Territoriali di importo compreso tra € 5.001 e € 15.000, ai sensi del Regolamento delle Unioni Territoriali;
- bb) istituisce la Consulta dei Presidenti Territoriali, ai sensi del Regolamento delle Unioni Territoriali;
- bc) approva i regolamenti attuativi e i provvedimenti di natura organizzativa;
- bd) delibera sull'ammissione di soci di cui all'art. 5, comma 1, lettera e);
- be) esercita ogni altra funzione attribuitale dal presente Statuto o dal Regolamento.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei Delegati aventi diritto di voto in prima votazione; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati, risultando eletto chi riporta il maggior numero di voti. In ogni caso, la candidatura deve aver ricevuto il preventivo parere positivo dei Soci Fondatori ai sensi dell'art. 4, lettera b).

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi salvo espressa deroga votata dall'Assemblea.

Il Presidente può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea, riunita in sessione straordinaria appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Delegati aventi diritto di voto, esclusivamente per gravi motivi da indicarsi espressamente nell'atto di convocazione. La proposta di revoca deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Delegati o approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi. Al Presidente è garantito il diritto di essere sentito prima della votazione.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

bf) ha la rappresentanza legale della Confederazione di fronte ai terzi e in giudizio;

bg) nomina e revoca i componenti della Giunta di Presidenza, scelti tra i consiglieri in carica; la nomina e la revoca sono atti discrezionali del Presidente, non soggetti ad approvazione di altri organi;

bh) nomina i Vice Presidenti e il Tesoriere tra i componenti della Giunta di Presidenza;

bi) rilascia e revoca la procura speciale al Presidente di ciascuna Unione Territoriale, ai sensi del Regolamento delle Unioni Territoriali;

bj) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza e l'Assemblea;

bk) fissa l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza;

bl) sovrintende all'esecuzione di tutte le delibere degli organi confederali;

bm) nomina e revoca il Segretario Generale con atto discrezionale, non soggetto ad approvazione di altri organi, ai sensi dell'art. 23;

bn) stipula, in nome e per conto della Confederazione, i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali approvati dagli organi competenti, sottoscrive sempre per conto della Confederazione, accordi con fondi per l'apertura di conti formativi o la costituzione stessa di fondo direttamente emanato dalla Confederazione;

bo) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo o della Giunta di Presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile;

bp) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o delegatagli dagli organi competenti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario. In caso di vacanza anticipata della carica, l'Assemblea è convocata per l'elezione del nuovo Presidente entro 60 (sessanta) giorni; nelle more, le funzioni presidenziali sono esercitate dal Vice Presidente Vicario con i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Art. 22 – Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e membro della Giunta di Presidenza Confederale sono incompatibili con:

bq) cariche direttive in altre organizzazioni datoriali o di categoria nazionali o internazionali, salva espressa deroga deliberata dal Consiglio Direttivo;

br) cariche di governo di livello nazionale ed europeo e cariche elettive di livello nazionale ed europeo; le cariche elettive regionali e comunali sono compatibili, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi diversamente per specifici casi di conflitto di interessi;

bs) ogni funzione che determini conflitto di interessi con l'ente confederale.

L'incompatibilità accertata comporta la decadenza immediata dalla carica. Il Regolamento disciplina le procedure di accertamento e le eventuali deroghe.

Art. 23 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è organo della Confederazione con funzioni esecutive e organizzative, nominato e revocato dal Presidente ai sensi dell'art. 21, lettera bm). Non è necessario che sia socio della Confederazione. Il rapporto con la Confederazione è regolato da apposito delibera della Giunta di Presidenza.

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza, con funzione di segretario verbalizzante. Su disposizione del Presidente può partecipare, nella medesima veste, alle sedute dell'Assemblea.

Il Segretario Generale cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento della struttura confederale. Nell'esercizio di tali funzioni dispone di autonomi poteri decisionali e di gestione, nell'alveo delle strategie e degli indirizzi deliberati dagli organi competenti, senza necessità di preventiva autorizzazione per le decisioni rientranti nell'ordinaria operatività. Gli atti adottati in via autonoma sono comunicati al Presidente nella prima occasione utile.

In particolare, il Segretario Generale:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni degli organi confederali e ne coordina l'attuazione da parte delle strutture operative della Confederazione;
- b) gestisce il personale dipendente e i collaboratori della Confederazione, nell'esercizio dei poteri datoriali delegati dal Consiglio Direttivo;
- c) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza e ne cura la conservazione e l'archiviazione;
- d) tiene e aggiorna il Registro dei Soci, il Registro dei Soci Fondatori e ogni altro registro o albo confederale previsto dallo Statuto o dai Regolamenti;
- e) coordina i rapporti operativi e informativi con le Unioni Territoriali, in raccordo con la Giunta di Presidenza;
- f) predispone gli atti, la documentazione e le relazioni necessarie per le sedute degli organi confederali e ne cura la trasmissione nei termini previsti;
- g) gestisce le risorse finanziarie correnti nei limiti del budget approvato dal Consiglio Direttivo, autorizzando le spese di ordinaria amministrazione;
- h) rappresenta la Confederazione nei rapporti con enti, istituzioni e soggetti terzi per le materie di sua competenza operativa, nei limiti della delega conferita dal Presidente;
- i) riferisce periodicamente al Presidente e alla Giunta di Presidenza sull'andamento delle attività confederali, sull'esecuzione delle delibere e sulla situazione organizzativa e finanziaria corrente;
- l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta di Presidenza o dal Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.

Il Segretario Generale risponde del proprio operato al Presidente e, tramite questi, al Consiglio Direttivo. La carica è incompatibile con qualsiasi incarico negli organi elettivi della Confederazione e con cariche analoghe in altre organizzazioni datoriali o di categoria, salva espressa autorizzazione del Presidente.

Art. 24 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. Almeno uno dei revisori effettivi ricopre la funzione di Presidente del Collegio. I revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio vigila sulla regolarità contabile e patrimoniale della Confederazione, esprime parere sul bilancio consuntivo e preventivo, redige la relazione annuale da allegare al bilancio e può effettuare ispezioni in qualsiasi momento.

Art. 25 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra soggetti dotati di comprovata esperienza giuridica. I componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio giudica sulle controversie inerenti al rapporto associativo, sull'interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti confederali — incluso il Regolamento delle Unioni Territoriali —, nonché su eventuali ricorsi avverso provvedimenti di ammissione, esclusione o sanzione disciplinare. Il procedimento dinanzi al Collegio è disciplinato dal Regolamento, nel rispetto del contraddittorio.

TITOLO VI – UNIONI TERRITORIALI – RINVIO AL REGOLAMENTO

Art. 26 – Disciplina delle Unioni Territoriali

L'organizzazione interna, il funzionamento degli organi, la gestione del Fondo Territoriale Vincolato, i rapporti con la Confederazione, i poteri di vigilanza del Consiglio Direttivo nazionale e le procedure di sospensione e scioglimento delle Unioni Territoriali sono disciplinati integralmente dal Regolamento delle Unioni Territoriali, adottato e modificato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 18, lettera ap), del presente Statuto.

Il Regolamento delle Unioni Territoriali costituisce parte integrante del sistema normativo confederale. In caso di conflitto tra il Regolamento e il presente Statuto, prevalgono le disposizioni statutarie.

Gli organi minimi che ogni Unione Territoriale deve avere, le modalità di elezione, i requisiti di incompatibilità, le disposizioni in materia di budget e di Fondo Territoriale Vincolato, gli obblighi di raccordo con gli organi nazionali e i poteri di vigilanza, nonché le procedure di sospensione e scioglimento delle Unioni, sono integralmente definiti dal Regolamento delle Unioni Territoriali.

TITOLO VII – CONTRIBUZIONE, PATRIMONIO E REDISTRIBUZIONE TERRITORIALE

Art. 27 – Quote associative

Le imprese associate corrispondono una quota associativa annuale determinata dall'Assemblea confederale, su proposta del Consiglio Direttivo. Le quote possono essere differenziate per dimensione d'impresa, numero di addetti, forma giuridica o settore, secondo criteri di proporzionalità e solidarietà adottati con delibera assembleare.

Possono essere deliberate quote straordinarie per esigenze contingenti, con le stesse modalità delle quote ordinarie. La morosità protratta oltre 90 (novanta) giorni comporta la sospensione del diritto di voto e, previo diffida, l'avvio della procedura di esclusione.

Art. 28 – Patrimonio confederale

Il patrimonio della Confederazione è costituito da:

- bx) quote associative ordinarie e straordinarie;
- by) proventi da servizi, attività formative, convegnistiche e pubblicitarie;
- bz) contributi pubblici, donazioni e lasciti testamentari compatibili con le finalità confederali;
- ca) rendite patrimoniali e finanziarie;
- cb) ogni altra entrata compatibile con la natura non lucrativa dell'ente.

È fatto divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve ai soci. Il patrimonio confederale risponde esclusivamente delle obbligazioni assunte dalla Confederazione in proprio nome.

Art. 29 – Redistribuzione territoriale dei contributi

La Confederazione destina a ciascuna Unione Territoriale riconosciuta una quota delle quote associative incassate dalle imprese aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento, secondo i criteri e le modalità definiti dal Regolamento delle Unioni Territoriali.

Le risorse così destinate confluiscono nel Fondo Territoriale Vincolato (FTV) dell'Unione. Il FTV costituisce un vincolo di destinazione a rilevanza esclusivamente interna, attuato mediante separazione contabile e gestionale disciplinata dal Regolamento delle Unioni Territoriali; esso non dà luogo a un patrimonio separato o autonomo ai sensi dell'art. 2740 del Codice Civile, restando le relative risorse parte del patrimonio unitario della Confederazione, che risponde delle proprie obbligazioni verso i terzi con l'intero patrimonio. In caso di scioglimento dell'Unione, il saldo del FTV rientra nel patrimonio confederale generale, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo ai sensi del Regolamento delle Unioni Territoriali.

Art. 30 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone entro il 31 marzo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Il bilancio consolidato della Confederazione include i rendiconti di ciascun Fondo Territoriale Vincolato. È corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed è pubblicato sul sito istituzionale della Confederazione entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione assembleare.

TITOLO VIII – SCIoglimento E NORME FINALI

Art. 31 – Scioglimento della Confederazione

La Confederazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, è devoluto ad enti o associazioni aventi finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall'Assemblea in sede di scioglimento, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 32 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra soci, tra soci e la Confederazione, o tra organi della Confederazione, relative al rapporto associativo o all'interpretazione del presente Statuto e del Regolamento delle Unioni Territoriali, sono deferite in via preliminare al Collegio dei Probiviri. Ove il Collegio non raggiunga una composizione amichevole entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'istanza, la controversia è devoluta ad arbitrato rituale, deciso secondo diritto, amministrato dalla Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Milano e regolato dal relativo Regolamento, con sede in Milano. La presente clausola compromissoria vincola i soli soci che l'abbiano specificamente accettata per iscritto, mediante atto separato dal presente Statuto, ai sensi degli artt. 807 e 808 c.p.c. La sottoscrizione dell'atto di accettazione è richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione e costituisce condizione di perfezionamento dell'adesione. I soggetti firmatari dell'atto costitutivo sottoscrivono l'atto di accettazione contestualmente alla costituzione. Nei confronti dei soci privi della specifica sottoscrizione, la clausola non è opponibile e le relative controversie restano devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, ferma la competenza del Collegio dei Probiviri per il preventivo tentativo di composizione amichevole.

Art. 33 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge applicabili alle associazioni non riconosciute e, ove pertinenti per analogia, le norme in materia di enti del Terzo Settore e di rappresentanza datoriale.

Art. 34 – Norma transitoria e approvazione

Il presente Statuto è approvato dai Soci Fondatori nell'atto costitutivo di CONFEDRA – Confederazione Nazionale delle Imprese Italiane, con sede in via San Pietro all'Orto 10, 2021 Milano, in data 20 luglio 2026. Dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, dura in carica 60 (sessanta) mesi (mandato costituente) ed elegge al proprio interno il primo Presidente a maggioranza assoluta, con ballottaggio in caso di mancato raggiungimento. Il primo CD ordinario e il primo Presidente ordinario, eletti ai sensi degli artt. 17 e 21, si insediano alla scadenza del mandato costituente. Il termine per i diritti di designazione dei Soci Fondatori di cui all'art. 4, lettera a1), decorre dalla data di insediamento del primo Consiglio Direttivo ordinario.

Le prime elezioni dei Delegati Territoriali e degli organi nazionali ordinari si svolgono almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato costituente.

Alla data di costituzione, i soggetti firmatari dell'atto costitutivo sono iscritti d'ufficio nel Registro dei Soci Fondatori di cui all'art. 4, lettera d), senza necessità di alcuna ulteriore formalità.

Il Regolamento delle Unioni Territoriali è adottato dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta utile, entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione della Confederazione, ai sensi dell'art. 18, lettera ap), del presente Statuto.

Milano, _____

Il Presidente dell'Assemblea Costituente
